



COMUNE DI OMEGNA
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO

Approvato con deliberazione di CC. N. 108 del 28.11.2011

SOMMARIO

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1 - Istituzione del Consiglio Tributario

Art. 2 - Compiti del Consiglio Tributario

Art. 3 - Collaborazione con l'Agenzia del Territorio

TITOLO II – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 4 - Composizione del Consiglio Tributario

Art. 5 – Durata del Consiglio Tributario

Art. 6 - Funzionamento del Consiglio Tributario

Art. 7 - Convocazione

Art. 8 - Doveri dei componenti del Consiglio Tributario

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 9 – Norma finale

Art. 10 – Entrata in vigore

TITOLO I

ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Articolo 1

Istituzione del Consiglio Tributario

1. Il Comune di Omegna, ai sensi dall'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2010, che ha stabilito la revisione delle disposizioni in materia di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo, di cui all'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, istituisce il Consiglio Tributario.

Articolo 2

Compiti del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge i compiti ad esso attribuiti dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e più precisamente:
 - esamina delle copie delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti con domicilio fiscale nel territorio del Comune, trasmessi dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 18 comma 4, lett. a), D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;
 - esamina della documentazione contributiva relativa alle posizioni dei residenti nel territorio comunale, elaborata dall'INPS;
 - provvede alla raccolta di dati e notizie, desunte da fatti certi, indicativi di possibili maggiori imponibili fiscali e contributivi dei residenti;
 - provvede all'integrazione delle ipotesi di accertamento sintetico trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 600/73;
 - segnala all'Agenzia delle Entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai fini dell'IRPEF, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarli;
 - comunica all'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni preventive relative ad accertamenti di cui all'art. 38, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo;
 - esamina, eventualmente anche con metodi di campionatura, le attività di verifica effettuate dagli uffici in relazione alle proposte di accertamento e rettifica o d'ufficio trasmesse all'Amministrazione Comunale dall'Agenzia delle Entrate.
 - propone alla Giunta Comunale soluzioni amministrative e tecniche per migliorare e incentivare l'attività di compartecipazione all'accertamento delle imposte erariali.

2. In ogni caso le comunicazioni di cui al comma 1, secondo punto, sono inviate all'Agenzia per il tramite della struttura comunale individuata per l'invio delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'INPS a norma dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 2003.
3. Il Consiglio Tributario può stabilire priorità e criteri selettivi di verifica al fine delle segnalazioni di accertamento, tenendo anche conto di eventuali indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale, al fine di garantire il coordinamento dell'attività dell'Ente.
4. Il Consiglio Tributario può altresì operare quale organismo di supporto, indirizzo e coordinamento degli uffici comunali coinvolti nel reperimento di informazioni utili alla partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 02 dicembre 2005, n. 248 ed all'art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, con funzioni altresì propulsive. Esso costituisce anche luogo di approfondimento e confronto tra i predetti uffici.
5. Ai fini di cui ai commi precedenti, il Consiglio Tributario può elaborare indirizzi e suggerimenti in ordine alle attività da intraprendere, agli ambiti da verificare, ai dati da confrontare ed alle indagini da esperire per assumere elementi istruttori utili. Può altresì esaminare le segnalazioni qualificate, previste dalle norme attuative del citato art. 1 del D.L. 203/2005, prodotte dai singoli servizi, dagli stessi sottoposte all'esame del Consiglio, con finalità consultive e di supporto.
6. Sino all'adozione di ulteriori disposizioni attuative dell'art. 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, resta ferma l'attività degli uffici comunali interessati agli ambiti di intervento di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, i quali, nell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, individuano le informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali diretti e indiretti, che potrebbero tradursi in segnalazioni qualificate relative ad atti fatti e negozi che evidenziano comportamenti evasivi o elusivi.

Articolo 3

Collaborazione con l'Agenzia del Territorio

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

TITOLO II

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Articolo 4

Composizione del Consiglio Tributario

1. Il consiglio tributario è composto da n. 3 membri, individuati tra i dipendenti Comunali per capacità, competenza e professionalità previa nomina da parte del Sindaco.

2. Possono essere invitati, senza che ciò comporti oneri per l'Amministrazione comunale, alle sedute del Consiglio in base alle specifiche tematiche trattate, responsabili o loro delegati degli uffici locali delle Agenzie fiscali, dell'INPS e della Guardia di Finanza, nonché altri soggetti appartenenti all'amministrazione comunale, esperti esterni o rappresentanti di enti o associazioni di categoria, con finalità informative o consultive.
3. La partecipazione al Consiglio Tributario avviene a titolo gratuito per tutti i componenti. Non sono previsti rimborsi spese.

Articolo 5

Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio tributario svolge le sue funzioni fino alla prima scadenza stabilita al 31/12/2012.
2. Successivamente l'Organo competente valuterà il relativo rinnovo secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Articolo 6

Funzionamento del Consiglio Tributario

1. La sede del Consiglio Tributario è stabilita presso la Casa Comunale, nei cui locali hanno luogo le sedute. Esse sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta. Le sedute non sono pubbliche.
2. Tutti gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.
3. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età tra i presenti.
4. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un impiegato del Comune, individuato dal Presidente.
5. Al Presidente sono trasmesse le segnalazioni preventive di accertamento di cui al comma 2, art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pervenute dall'Agenzia delle Entrate, affinché ne predisponga la trattazione alla prima seduta utile.
6. Nel corso di ciascuna seduta sono illustrate dal Presidente le segnalazioni di accertamento pervenute, al fine di consentire ai componenti di svolgere i necessari adempimenti istruttori, ciascuno per il proprio ambito di competenza.
7. I risultati delle verifiche effettuate e le proposte di segnalazioni integrative sono riportate al Consiglio nella riunione successiva. Il Consiglio delibera in ordine alle segnalazioni e comunicazioni integrative da inoltrare all'Agenzia delle Entrate.
8. Di ciascuna seduta viene redatto il verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, da un componente incaricato dal Presidente della seduta. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dall'estensore. Dal verbale debbono risultare le segnalazioni provenienti

dall'Agenzia delle Entrate che vengono sottoposte al Consiglio Tributario e gli eventuali elementi integrativi, di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, rilevati e deliberati dal Consiglio stesso.

9. Al fine di garantire il rispetto del termine individuato dall'art. 44, comma 4, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, il Consiglio Tributario deve inviare agli uffici comunali competenti per l'inoltro delle segnalazioni qualificate di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, secondo punto, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni.
10. Il Consiglio Tributario relaziona sull'attività svolta con cadenza annuale circa le attività svolte alla Giunta Comunale, che provvede al successivo inoltro al Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 7 ***Convocazione***

1. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi, su convocazione del Presidente. La convocazione può essere richiesta anche dai singoli componenti. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa. Il Presidente può comunque convocare il Consiglio ogni volta che sia ritenuto necessario. Le modalità di convocazione sono stabilite dallo stesso Consiglio con apposita deliberazione.

Articolo 8 ***Doveri dei componenti del Consiglio Tributario***

1. I partecipanti alle riunioni del consiglio sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene a tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli istituzionali, fermo restando che la violazione del segreto d'ufficio espone a tutte le relative conseguenze di legge.
2. E' fatto obbligo ai partecipanti alle riunioni del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardino o che riguardino il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado, i soggetti con cui hanno rapporti di lavoro, debito o credito. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

TITOLO III **NORME FINALI**

Articolo 9 ***Norma finale***

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa disciplinante la specifica materia.

Articolo 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.